

Polizia Ambientale abbandono dei rifiuti : Le risposte del Dott. Giuseppe Aiello

Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)

Spessissimo mi capita, in seminari corsi o semplici discussioni con addetti ai lavori, di dover rispondere a domande relative alla responsabilità del proprietario del terreno ove sono stati rinvenuti abbandoni di rifiuti, argomento sicuramente interessante che ha risvolti e procedure operative non sempre definite pacificamente con orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non del tutti univoci , situazioni che, il più delle volte, mettono in serie condizioni di difficoltà gli operatori addetti ai controlli.

L'argomento affrontato nel modo che, spero, possa risultare utile e quanto più comprensibile possibile per tutti, nasce da una richiesta che mi è stata posta di recente, da un operatore di Polizia Locale, riguardo alla responsabilità del proprietario dei terreni, ove terzi rimasti ignoti, hanno abbandonato rifiuti pericolosi e sulla possibilità di far rimuovere dallo stesso i rifiuti e di sottoporlo a procedimento penale per la violazione degli artt. 192 e 256 D.lgs 152/2006 nonché il 650 C.P., la storia ha dell'incredibile per gli errori (orrori) che, un organo di polizia non preparato può, in casi come questi, commettere suo malgrado.

DOMANDA: Operatore di P.L. in servizio presso il C. di S..... (NA) Dott. Aiello mi rivolgo a lei chiedendo << Può essere denunciato ai sensi dell'art. 256 del T.U.A. gestione illecita e depositi di rifiuti pericolosi, il proprietario del terreno qualora sulla sua proprietà vengono rinvenuti abbandoni di rifiuti, fatti da terzi rimasti gnoti, lastre di Amianto e se

non provvede a ripulire i terreni risponde del reato di cui all'art. 650 C.P.?

Il Caso: A seguito di un esposto e di segnalazione di altro organo di polizia ho effettuato una ispezione dei luoghi su un 'area privata (fondo agricolo) prossima ad una strada Comunale ove ho rinvenuto una ventina di lastre di amianto , preciso che il fondo non era recintato e che era coltivato ed in perfetto stato di mantenimento, ho anche accertato che lo sversamento dei rifiuti poteva risalire al massimo alle 44 ore precedenti. A seguito del mio accertamento il mio responsabile di servizio mi ha detto che dovevo redigere la notizia di reato a carico del contadino per deposito di rifiuti pericolosi e di sequestrare i rifiuti pericolosi (cosa che ovviamente ho fatto, con convalida del sequestro da parte del P.M.) inoltre al contadino è stata notificata Ordinanza da parte del dirigente ufficio Ambiente del mio Comune è gli è stato richiesto di rimuovere l'amianto entro 10 giorni . Dopo dieci giorni mi è stato disposto di verificare l'avvenuta o meno ottemperanza con l'avvertenza che avrei dovuto denunciare nuovamente il contadino, se non avesse provveduto, in relazione all'art. 650 C.P., procedura che ho eseguito notiziando l' A.G. competente, sono passati oltre 35 giorni . A seguito dei controlli mi sono documentato e tra i vari articoli ho avuto modo di leggere un vostro lavoro che mi ha suscitato dubbi per la procedura adottata e timori per quanto possa capitare. Chiedo gentilmente di trattare la problematica illustrando sinteticamente le procedure corrette .>>

RISPOSTA:

I riferimenti normativi specifici al caso in questione si rinvencono negli artt. 192 , 255 e 256 T.U.A., D.lgs 152/2006.

1. Il proprietario dei terreni che non sia anche l'autore degli abbandoni dei rifiuti **non può per nessuna ragione essere assoggettato al regime sanzionatorio di cui agli articoli 255 e 256** lo stesso non può essere denunciato

all'A.G., infatti l'art 192 prevede che solo il responsabile (autore materiale degli abbandoni dei rifiuti) è soggetto alle relative sanzioni, art 255 sanzioni amministrative previste per privati cittadini, art 256 sanzioni penali previste per Ditte imprese enti;

2. IL proprietario dei terreni, per poter essere destinatario dell'ordinanza di rimozione giusto art 192 del D.lgs 152/2006, deve risultare responsabile a titolo di dolo e/o Colpa a seguito di accertamento ad iniziativa dei soggetti preposti ai controlli – contraddittorio obbligatorio con la parte interessata – senza tale previsione non può essere emanata a carico dello stesso alcuna ordinanza da parte del Comune, infatti l'art 192 c.3 obbliga i soggetti preposti ai controlli dimostrare la responsabilità del proprietario dei terreni a titolo di dolo o colpa;
3. La violazione all'ordinanza di rimozione dei rifiuti emanata a norma dell'art 192 D.lgs 152/2006 è sanzionata dall'art 255 c 3 che prevede l'arresto fino ad un anno, non può essere più applicata la sanzione di cui all'art 650 C.P. disposizione abrogata ad opera del T.U.A. in quanto contenuta nel previgente art. 50 del Decreto Ronchi non più in vigore dal 2006;
4. La procedura adottata dal C. di È sicuramente carente e viziata da errori grossolani tali da comportare, secondo chi scrive, l'obbligo di rimozione dei rifiuti da parte dello stesso Comune senza che vi sia la possibilità di rivalsa sul proprietario incolpevole. Si ritiene opportuno che gli operatori rideterminino i fatti alla luce delle disposizioni citate notiziando la Competente A.G. nonché gli uffici Comunali preposti fatto salvo la possibilità di approfondire la posizione del proprietario per eventuali profili di responsabilità a suo carico, come stabilito dall'art 192 c. 3 del D.lgs 152/2006, dei quali si dovrà far necessariamente menzione negli atti che si andranno a redigere.

Così come è vero che Zygmunt Plater, un noto esperto di Diritto Ambientale americano, ha osservato: *‘L’espansione del diritto dell’ambiente rende questa materia un puzzle inestricabile anche per coloro che se n’occupano come principale loro attività accademica. L’estensione senza logica e le intricate complessità del diritto ambientale costituiscono oggi una sfida per chiunque voglia esplorare questa materia’* è anche vero che in materia di tutela Ambientale la superficialità e la disconoscenza delle più elementari norme, da parte di molti operatori, rende impossibile effettuare anche i controlli più semplici, facendo sprofondare nel ridicolo l’intera categoria.

02.02.2015

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia municipale di Lioni (AV), esperto in tutela Ambientale e tecniche e procedure operative.